

Edizione di giovedì 5 marzo 2015

IVA

[Reverse charge Iva e qualificazione del contratto](#)

di Sandro Cerato

ACCERTAMENTO

[Le società di comodo e le imprese immobiliari: un caso "classico"](#)

di Leonardo Pietrobon

IMPOSTE INDIRETTE

[Imposta ipotecaria su trasferimento di immobili espropriati](#)

di Maria Paola Cattani

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[La contabilità della stabile estera](#)

di Ennio Vial, Vita Pozzi

ENTI NON COMMERCIALI

[Le prestazioni di volontariato nel terzo settore](#)

di Guido Martinelli

BUSINESS ENGLISH

[Admitted to practice: come tradurre 'iscritto ad un albo' in inglese?](#)

di Stefano Maffei

IVA

Reverse charge Iva e qualificazione del contratto

di **Sandro Cerato**

La recente introduzione della nuova fattispecie di **reverse charge Iva** nelle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, di cui all'art. 17, comma 6, lett. a-ter), del D.P.R. n.633/1972, efficace dal 1° gennaio 2015 (Legge n. 190/2014) ha riportato alla ribalta l'importante **distinzione tra cessione con posa in opera**, rientrante tra le cessioni di beni, e le **prestazioni d'opera o d'appalto**, qualificate come prestazioni di servizi. Solo queste ultime, infatti, possono rientrare nell'ambito applicativo dell'inversione contabile in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge.

In occasione dell'introduzione del *reverse charge* nelle **prestazioni di subappalto nel settore edile** (art. 17, comma 6, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972), la **Circolare n. 37/E/2006** ha richiesto che la prestazione sia riconducibile nell'ambito di un contratto d'appalto o di prestazione d'opera, mentre sono esclusi (con conseguente applicazione dell'Iva nei modi ordinari) i rapporti riconducibili alla cessione di beni con posa in opera, in quanto il servizio della **posa in opera assume funzioni accessorie** rispetto alla cessione del bene, che costituisce l'oggetto del contratto.

Sul punto, l'Agenzia delle entrate, nella **Circolare n. 37/E/2006** citata non ha fornito particolari delucidazioni, limitandosi a ricordare che il **contratto d'appalto** e la **prestazione d'opera**, entrambi riconducibili nel novero delle **prestazioni di servizi**, hanno in comune alcuni elementi e presentano delle differenze in altri aspetti. In particolare:

- in entrambe le tipologie contrattuali **il prestatore assume un'obbligazione di risultato**, non assume alcun vincolo di subordinazione e assume direttamente il rischio derivante dall'esecuzione della prestazione;
- la **principale differenza consiste nel requisito dell'organizzazione**: infatti, nell'appalto l'esecutore si avvale di una struttura organizzativa normalmente articolata, mentre nel contratto d'opera prevale l'apporto lavorativo diretto del prestatore.

Nella realtà quotidiana ed operativa, è tutt'altro che agevole distinguere se una determinata operazione possa rientrare nello schema dell'appalto, o della prestazione d'opera, ovvero in quello della cessione dei beni con posa in opera, soprattutto considerando che non sempre (anzi, quasi mai) le parti stipulano accordi in forma scritta per regolare i reciproci obblighi e diritti. Un aiuto per la soluzione del problema può essere ricercato nella **prassi dell'Amministrazione finanziaria** e nella giurisprudenza di legittimità ed in quella della **Corte di Giustizia Ue**. Per quanto riguarda la **giurisprudenza di legittimità**, si segnalano le seguenti pronunce della **Cassazione**:

- **sentenza 28.10.1958, n. 3517:** è stato evidenziato che *“oggetto del contratto di appalto è il risultato di un **facere** (anche se comprensivo di un **dare**) che può concretarsi così sia nel compimento di un'opera che di un servizio che l'appaltatore assume verso il committente, dietro corrispettivo (...) mentre oggetto del contratto di vendita può consistere sia in un “dare” che in una obbligazione di “dare” e di “fare”;*
- **sentenza 17.4.1970, n. 1114:** si sottolinea che *“deve desumersi dalle clausole contrattuali se la volontà delle parti ha voluto dare maggior rilievo al trasferimento di un bene o al processo produttivo di esso”.*

Per quanto riguarda invece la prassi dell'Amministrazione finanziaria, è interessante riprendere il contenuto della **Risoluzione del 05.07.1976, n. 360009**, in cui è stato precisato che:

- *“sono sempre da considerarsi **contratti di vendita** (e non di appalto) i contratti concernenti la fornitura, ed eventualmente anche la posa in opera, di impianti di riscaldamento, condizionamento d'aria, lavanderia, cucina, infissi, pavimenti, ecc., qualora l'assuntore dei lavori sia lo stesso fabbricante o chi fa abituale commercio dei prodotti e materiali sopra menzionati”;*
- *“tuttavia, nel caso particolare che le clausole contrattuali obbligassero l'assuntore degli indicati lavori a realizzare un “quid novi” rispetto alla normale serie produttiva, deve ritenersi prevalente l'**obbligazione di “facere”**, in quanto si configurano gli elementi peculiari del contratto di appalto e, precisamente, l'intuitus personae e l'assunzione del rischio economico da parte dell'appaltatore”.*

ACCERTAMENTO

Le società di comodo e le imprese immobiliari: un caso “classico”

di **Leonardo Pietrobon**

Come noto ormai da molti anni, la disciplina riguardante le c.d. “**società di comodo**” è stata introdotta nel nostro ordinamento dal comma 1 dell’art. 30 L. n. 724/1994, al fine di perseguire l’ambizioso obiettivo di **contrastare comportamenti elusivi**, rappresentati dalla “classica” **interposizione di una società fittizia**, quale soggetto titolare di determinati beni che, invece, rimanevano nella piena disponibilità dei soci della stessa o dei loro familiari. In particolare, secondo quanto disposto dal richiamato dettato normativo – con riferimento all’art. 30 della L. n. 724/1994 – viene attribuita una determinata **redditività alle varie poste di attivo patrimoniale** proprie di un soggetto diverso dalle persone fisiche e, conseguentemente, viene assunta la **qualifica di società di comodo** (o non operativa) da quella società – salvo **specifiche esimenti** – che non raggiunge il volume di ricavi determinato con l’applicazione dei coefficienti di redditività stabiliti dallo stesso articolo. In altri termini, la qualifica di società di comodo è determinata sulla base del confronto tra:

- i **ricavi ed altri componenti positivi di reddito effettivamente conseguiti** nel periodo d’imposta di riferimento;
- e i **ricavi presunti** applicando percentuali prestabilite dalla normativa in commento, al valore fiscalmente riconosciuto di determinati beni, quali ad esempio gli immobili, le partecipazioni, ecc.

Con specifico riferimento alle società immobiliari, le **situazioni meramente oggettive** che, se esplicitate e condivise dall’Agenzia delle entrate, possono consentire la disapplicazione della normativa in commento, sono state esemplificate dalle stesse Entrate nella già citata **C.M. n.5/E/2007 e nella C.M. n. 44/E/2007**, quali ad esempio:

- la **presenza di immobili in corso di costruzione**, non idonei a produrre ricavi;
- la dimostrata **impossibilità di praticare canoni di locazione sufficienti a realizzare il livello minimo di ricavi**;
- l’**impossibilità di modificare i contratti di locazione in corso**;
- la **temporanea inagibilità dell’immobile**;
- l’**attesa di autorizzazioni amministrative** per l’edificazione, da parte di società proprietarie di aree fabbricabili;
- nell’**esistenza di vincoli** apposti da leggi regionali per l’edificabilità dei terreni di proprietà della società costruttrice;
- la **locazione di immobili a soggetti pubblici con canoni di modesto importo** ma soggetti a parere di congruità da parte dell’Agenzia del Territorio.

Si ricorda, inoltre, che la stessa Amministrazione finanziaria con **la C.M. n. 25/E/2007** ha indicato che **la disapplicazione della norma** può, inoltre, avere ad oggetto tutte quelle casistiche nella quali il canone, seppur non “congruo”, risulta tuttavia **in linea con le quotazioni rilevabili nella Banca dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)**.

Tale ultima **indicazione**, tuttavia, mette in **luce “l’inaffidabilità” dei ricavi minimi determinati in applicazione dei coefficienti della L. n. 724/1994**, in quanto, procedendo ad un mero calcolo comparativo dei due risultati, appare evidente come i ricavi da locazione in applicazione dei **coefficienti OMI siano di gran lunga inferiori** rispetto a quelli determinati in applicazione delle **percentuali previste per la normativa società di comodo**, a dimostrazione di una totale mancanza di logica economica nell’attribuzione di una redditività ai beni da assumere a riferimento per l’effettuazione del test di operatività. In altri termini, contrapponendo le due modalità di determinazione dei ricavi minimi, appare del tutto evidente, **l’assenza di una giustificazione economico-giuridica**, alla scelta numerica operata dal Legislatore con la L. n. 724/1994, in ordine all’individuazione delle percentuali da assumere a riferimento per la determinazione dei ricavi (e del conseguente reddito minimo imponibile), per il solo fatto di essere titolari di determinati valori patrimoniali. In conclusione, quindi, anche sulla base delle comparazione con i dati OMI, i coefficienti di «redditività», stabiliti dalla L. n. 724/1994, non possono che essere definiti «apodittici», in quanto privi di un benché minimo riscontro economico-reale.

Le **esemplificazioni elencate dall’Agenzia delle entrate**, tuttavia, **non prendono** in alcun caso in considerazione la circostanza che il mancato conseguimento dei ricavi minimi, in applicazione dell’art. 30 L. n. 724/1994, sia costituito dal totale **mancato conseguimento di ricavi per mancata locazione di immobili**. L’esempio “classico” è rappresentato dalla società immobiliare proprietaria di un unico immobile industriale che, per le caratteristiche costruttive e di collocazione, non è più conforme alle esigenze del mercato immobiliare. In tal caso, come affermato, ad esempio, dalla **CTP di Treviso con la sentenza n. 50/08/10**, si dovrebbe giungere alla disapplicazione della normativa relativa alle società di comodo, nei casi di mancata locazione dell’immobile e il conseguente mancato conseguimento di ricavi minimi (dello stesso avviso si segnala la sentenza della **CTP di Vercelli del 03.04.2013 n. 13 e la CTR Puglia dell’19.11.2013 n. 118**).

Le **condizioni oggettive di esclusione**, quindi, sono **da ricercarsi non solo nei casi in cui il canone di locazione sia inferiore alle soglie di Legge** – in applicazione della L. n. 724/1994 – per impossibilità di praticare prezzi più alti, **ma anche in quelli in cui il fabbricato rimane sfitto**, in quanto le **sue caratteristiche costruttive** e la sua **obsolescenza** lo rendono inadatto agli scopi industriali o commerciali richiesti dal mercato.

Tali aspetti, risultano essere ancora più marcati se l’immobile sul quale applicare i coefficienti stabiliti dalla L. n. 724/1994 risulta essere un **fabbricato industriale**, la cui **costruzione risale a diversi decenni e sia ubicato in una zona oggetto di realizzazioni analoghe ma di più recente costruzione**, tali da soddisfare sia in termini quantitativi sia in termini qualitativi tutte le esigenze del mercato immobiliare locale.

In altri termini, quindi, un'eventuale **istanza disapplicativa** della normativa società di comodo o un eventuale contenzioso, possono poggiare su **elementi oggettivi**, quali a mero titolo esemplificativo:

- **la possibilità che anche gli immobili subiscono una sorta di “superamento” tecnologico**, che non necessariamente rende inagibile l'immobile stesso, nel qual caso invece si verificherebbe la possibilità di disapplicare la normativa in commento, come indicato dalla stessa Agenzia delle entrate nella C.M. 5/E/2007.
- la circostanza che tale **“obsolescenza” tecnologica si manifesta in una scarsa richiesta di locazione** dello stesso immobile da parte del mercato;
- la condizione **che a parità di canone di locazione**, se non anche ad un canone inferiore, un potenziale cliente ha la **possibilità di ottenere un immobile di più recente costruzione**, con impianti tecnologici ed energetici innovativi, in localizzazione e con distribuzione degli spazi migliore rispetto ad altri immobili, tali da rispondere in modo più efficiente alle proprie esigenze industriali o commerciali ed anche economiche, in termine di contenimento dei costi.

IMPOSTE INDIRETTE

Imposta ipotecaria su trasferimento di immobili espropriati

di **Maria Paola Cattani**

L'imposta ipotecaria, da versare per l'annotazione nei registri immobiliari del trasferimento di un **immobile espropriato**, a seguito di **ordine di cancellazione del giudice** dell'esecuzione, paga imposta ipotecaria calcolata sul **prezzo di aggiudicazione dell'immobile, anche quando il bene liberato costituisca l'intero compendio oggetto di iscrizione di ipoteca**. E' quanto sancito dall'Agenzia delle entrate con la [Circolare n. 8/E](#) di ieri, che analizza la natura del decreto di trasferimento dell'immobile all'aggiudicatario e la conseguente determinazione della base imponibile cui commisurare l'imposta ipotecaria.

Il punto della questione verte sostanzialmente nella **qualificazione delle cancellazioni ordinate giudizialmente** con il decreto di trasferimento. Difatti, qualora la trascrizione rientri nello schema della "cancellazione **totale**" di ipoteca, la base imponibile sulla cui base commisurare l'imposta ipotecaria dovuta sarebbe l'intero importo del **credito garantito**. In alternativa, se la cancellazione è qualificabile come "cancellazione **parziale**", perché riguarda singoli beni specificamente individuati, è riconducibile alla categoria delle "restrizioni di ipoteca" per le quali l'imposta ipotecaria è commisurata al **minore, tra il valore del credito garantito ed il valore degli immobili (o parti di immobili) liberati**, il quale, per il richiamo effettuato dalla norma alle disposizioni previste per l'imposta di registro, è rappresentato dal prezzo di aggiudicazione.

La distinzione non appare irrilevante per l'aggiudicatario che, oltre ad avere il pieno interesse ad ottenere l'immobile libero da vincoli, in caso di base imponibile determinata sull'importo garantito si troverebbe a dover pagare l'imposta ipotecaria su valori che possono rappresentare anche importi doppi, rispetto ai valori dei crediti per cui il creditore ha proceduto in giudizio ed al valore complessivo dei beni gravati. Tuttavia, elementi di **dubbio possono sorgere nel caso in cui l'immobile liberato costituisca l'intero compendio trasferito e soggetto all'iscrizione ipotecaria da cancellare**.

Le previsioni dell'art. **585 c.p.c.** sul trasferimento del bene espropriato prevede che il giudice, con il **decreto di trasferimento**, emetta un atto esecutivo con cui viene trasferito il bene oggetto di espropriazione e con cui viene ordinata la liberazione dello stesso dalle formalità pregiudizievoli. Tale atto è **riferito, oggettivamente, al singolo bene assegnato** all'aggiudicatario il quale è l'unico oggetto del trasferimento e dell'ordine di liberazione del giudice, circostanza che determina la classificazione di tale liberazione nello **schema della c.d. "cancellazione parziale"**, a nulla rilevando il fatto, che pur può accadere, **che il bene rappresenti anche l'intero compendio oggetto della formalità da annotare**.

Difatti, analizza l'Agenzia, il **Conservatore**, nel momento in cui effettua l'iscrizione, è tenuto solo ad un controllo formale del titolo e della nota, **senza obbligo di verificare se vi sia coincidenza piena tra i beni oggetto di trasferimento e i beni indicati nella formalità da annotare**. Pertanto, poiché sotto il profilo operativo **viene effettuata, di fatto, un'annotazione di restrizione di beni specificamente individuati**, la natura "parziale" della cancellazione non viene meno per il solo fatto che, ove i beni con la restrizione siano essenzialmente tutti i beni oggetto dell'iscrizione e della trascrizione, **l'effetto risultante sia il medesimo della cancellazione "totale"**.

Difatti, il carattere distintivo delle due formalità non risiede nel fatto che la restrizione consentirebbe la persistenza delle ragioni del creditore, lasciando potenzialmente traccia di parte dell'iscrizione. Infatti **non vi è una necessaria connessione tra la cancellazione ed il soddisfacimento integrale delle ragioni del creditore**, il quale può anche accadere che rinunci alla garanzia, pur in presenza di persistenti ragioni creditorie, facendo quindi prescindere la cancellazione dal soddisfacimento del debito.

La **natura differente** tra le due cancellazioni, pertanto, è data proprio dalla **specificazione individuazione dei beni** oggetto di liberazione, **per la restrizione di beni**, a fronte del fatto che la cancellazione totale incide invece indistintamente nella formalità ipotecaria nel suo complesso.

Di conseguenza, il **trattamento fiscale** da applicare alla restrizione di beni è determinato dalle previsioni del **terzo comma dell'art. 3 TUIC**, che prevede che l'imposta ipotecaria sia commisurata al minor valore tra quello del credito garantito e quello degli immobili o parti di immobili liberati, effettuando un espresso **rinvio alle disposizioni relative all'imposta di registro**, le quali, con l'**art. 44 TUR** dispongono che la **base imponibile**, per la vendita di beni fatta in sede di espropriazione forzata, all'asta pubblica o per pubblico incanto, sia costituita dal **prezzo di aggiudicazione**.

L'Agenzia, per altro, precisa che il **rimando** alla determinazione della base imponibile in base alle prescrizioni dettate per l'imposta di registro sia da intendersi **"generale"** e non, pertanto, riferibile a specifiche previsioni derogatorie, quale potrebbe essere l'applicazione del prezzo-valore per gli acquisti effettuati in sede di espropriazione forzata e di pubblici incanti, in quanto il presupposto impositivo rimane in ogni caso diverso, riguardando fattispecie non omogenee: annotazioni di restrizioni, da un verso, ed acquisti, dall'altro.

Analogamente, viene altresì precisato che, **qualora la richiesta di cancellazione dell'ipoteca sia invece totale ed avanzata dal diretto interessato**, in tema di imposte ipotecarie troverà nuovamente applicazione il **comma 1 dell'art. 3 TUIC**, che commisura **l'imposta dovuta all'ammontare del credito garantito**, comprensivo di interessi ed accessori.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La contabilità della stabile estera

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

Uno dei temi che saranno oggetto d'esame nel corso del master sulle riorganizzazioni societarie riguarda le riorganizzazioni che coinvolgono **l'operatività estera della società**, incluso il caso di apertura di una **stabile organizzazione** all'estero. Affronteremo, tra le altre problematiche, le criticità contabili connesse alla gestione della stessa.

Si deve infatti constatare come la tematica degli adempimenti contabili della stabile organizzazione sia caratterizzata da una certa lacunosità della disciplina.

La norma di riferimento è costituita da un semplice comma dell'art. 14 del D.P.R. n. 600/1973 in base al quale le società, gli enti e gli imprenditori *«che esercitano attività commerciali all'estero mediante stabili organizzazioni e quelli non residenti che esercitano attività commerciali in Italia mediante stabili organizzazioni, devono **rilevare nella contabilità distintamente i fatti di gestione che interessano le stabili** organizzazioni, determinando separatamente i risultati dell'esercizio relativi a ciascuna di esse»*.

In sostanza, la normativa fiscale impone la rilevazione distinta dei fatti gestionali che interessano la casa madre da quelli relativi alla stabile organizzazione.

Per quanto concerne le stabili organizzazioni all'estero, la norma potrebbe dirsi rispettata anche se la contabilità di queste è tenuta esclusivamente in Italia presso la casa madre. E' tuttavia facile immaginare che anche lo Stato estero, analogamente a quanto voluto dall'Italia, richiederà la tenuta *in loco* della contabilità della stabile.

E' bene precisare che la contabilità della stabile ha una **valenza prettamente fiscale**, in quanto finalizzata alla determinazione del reddito imponibile nello Stato estero. Significativo, in tal senso, è il fatto che l'Italia, pur pretendendo la tenuta nel nostro Paese della contabilità delle stabili organizzazioni di società estere, preveda il deposito presso il registro delle imprese del bilancio complessivo della casa madre in quanto è solo quest'ultimo che rappresenta la consistenza effettiva del patrimonio potenzialmente aggredibile dai creditori.

Nella maggior parte dei casi la contabilità della stabile dovrà essere tenuta secondo la lingua, la forma, le norme contabili e la moneta locali.

Rilevato come sia probabile che la contabilità della stabile organizzazione debba essere tenuta sia nel Paese in cui la stessa è ubicata, sia in Italia, si pone a questo punto il problema

di esaminare le modalità di **recepimento presso la casa madre** della contabilità della filiale estera.

Non esiste al riguardo una disciplina specifica, tuttavia, va tenuto presente che in base all'art. 22, comma 1 ultimo periodo, del D.P.R. n. 600/1973 *«Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni»*. Tale obbligo deve essere coordinato con le indicazioni fornite negli interventi ministeriali che si sono succeduti nel tempo. La R.M. del 01.02.1983 – prot. n. 9/2398 ha precisato che *«Relativamente agli obblighi contabili, questa Direzione generale si è già pronunciata con la citata circolare n. 7/1496 del 30 aprile 1977, con la quale è stata dichiarata la piena idoneità di una procedura contabile basata sul **sistema delle scritture sezionali**, nonché con la risoluzione del 15 luglio 1980, n. 9/428 dove si afferma che l'istituzione di "giornali sezionali" **presso le unità operative di cui si vuole la separata gestione**, permette una distinta imputazione di tutti quegli elementi di ricavo e di costo direttamente riferibili alla stessa unità»*.

L'utilizzo di scritture sezionali risolve quindi il problema della tenuta della contabilità della stabile. Il problema che a questo punto si pone è il trasferimento di dette scritture nella contabilità della madre.

A tal fine è necessario distinguere le seguenti due fattispecie:

- la branch tiene una mera **prima nota**;
- la branch tiene un **libro giornale completo**.

Nel primo caso si può scegliere tra la tenuta in Italia di un **giornale sezionale** relativo alla stabile, e la contabilizzazione di ogni singola operazione mediante l'uso di mastri dedicati.

Nel secondo caso è possibile inviare alla sede centrale il saldo dei conti. Il libro giornale, tuttavia, dovrà rispettare la normativa italiana, ovverosia la numerazione progressiva delle pagine, l'assenza di cancellature e tutte le altre prescrizioni formali.

ENTI NON COMMERCIALI

Le prestazioni di volontariato nel terzo settore

di **Guido Martinelli**

Continua la nostra rubrica dedicata agli enti non commerciali, in cui stiamo analizzando le associazioni di volontariato, con la connessa responsabilità di coloro che agiscono in nome e per conto delle associazioni e degli insegnanti ed educatori operanti per tali enti. Oggi saranno oggetto d'analisi le prestazioni di volontariato per il terzo settore.

Ricadono nell'ambito delle prestazioni volontarie nel terzo settore, tutte quelle forme di collaborazione in cui il prestatore lavora semplicemente per passione o per idealità pago delle soddisfazioni che gli provengono dall'aver contribuito alle varie iniziative poste in essere dal proprio ente, senza richiedere o ricevere alcun tipo di compenso per l'attività prestata.

Sotto **il profilo della mancata previsione di un compenso**, quale controprestazione all'attività lavorativa prestata da un soggetto, si deve rilevare come ciò sia **giustificato dall'inesistenza di un rapporto di lavoro sia autonomo che, a maggior ragione, subordinato**. Come emerge dalla normativa che disciplina i contratti di lavoro, un rapporto di lavoro si caratterizza per la presenza degli elementi della continuità, della collaborazione nell'altrui impresa, del vincolo di subordinazione nel lavoro dipendente, nonché dell'onerosità della prestazione, elemento che ricorre quando vi sia una corrispettività tra l'attività svolta dal lavoratore e la controprestazione posta a carico del datore di lavoro.

Il carattere di prevalenza del rapporto di lavoro gratuito nelle associazioni trova esplicita riconferma e puntuale applicazione nella regola generale fissata dall'art. 2, comma 2 della L.266/91 per le associazioni di volontariato che **"l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario**. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse" e dal comma 3 "la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte".

La ratio della norma è quella di rovesciare la presunzione di onerosità che si riconnette di norma allo svolgimento di attività lavorative.

Giurisprudenza ormai consolidata fa discendere automaticamente il carattere oneroso della prestazione da principi fondamentali del nostro ordinamento (art.36 Cost. e art.2094 C.C.) sia

pur riconoscendo, nell'ambito dell'autonomia privata, la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro in cui venga esclusa ogni forma di retribuzione per l'opera prestata.

In tal senso è applicabile la presunzione di gratuità delle prestazioni rese a favore dell'ente, in quanto le attività si presumono prestate *affectionis vel benevolentiae causae*, ossia per la realizzazione di una determinata causa di natura non economica direttamente riconducibile alle finalità sociali, culturali, assistenziali perseguite dall'associazione di appartenenza. Si comprende allora come le prestazioni dei volontari s'intendono rese al di fuori di qualsiasi rapporto giuridicamente rilevante in grado di giustificare l'insorgenza di legittime pretese reciproche tra le parti.

Conseguentemente non sussistendo la volontà delle parti di vincolarsi, non sorge il diritto al compenso, neppure qualora non si realizzasse l'aspettativa che aveva indotto il prestatore a collaborare gratuitamente: in tal caso non è configurabile l'ipotesi dell'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 C.C., in difetto dei relativi estremi.

Detta azione infatti è proponibile da un soggetto che lamenti una propria diminuzione patrimoniale nei confronti di un altro soggetto che, correlativamente, realizza un corrispondente aumento patrimoniale, senza che ciò sia giustificato da una disposizione di legge o da un accordo tra le parti. Tale condizione non ricorre certamente nell'attività del volontario posto che, come chiarito, questi svolge spontaneamente la propria opera per finalità del tutto avulse da qualsiasi tornaconto economico personale.

Tuttavia non sono mancati i casi in cui il volontario, dopo aver prestato gratuitamente la propria opera, rivendicasse a distanza di tempo la natura onerosa del rapporto con l'organizzazione di appartenenza.

Pertanto, il sodalizio deve adottare tutte le cautele necessarie per evitare il rischio di rivendicazioni salariali e contributive da parte del collaboratore al termine del rapporto.

È sempre preferibile quindi formalizzare la qualifica di operatore volontario, acquisendo un'espressa dichiarazione del collaboratore debitamente sottoscritta all'inizio dell'attività. In particolare detta dichiarazione dovrà specificare che l'attività s'intende prestata volontariamente ed in modo gratuito per contribuire al raggiungimento delle finalità perseguite dall'associazione di appartenenza. È pure opportuno che la stessa specifichi che l'operatore svolge l'attività sotto la sua personale responsabilità e che non potrà conseguentemente rivalersi nei confronti dell'associazione per danni da lui subiti nello svolgimento dell'attività lavorativa e a causa di essa; infine, il volontario dovrà dichiarare di lasciare indenne l'associazione da ogni pretesa risarcitoria da parte di terzi, in ordine a danni causati e/o derivanti dall'attività da lui gratuitamente prestata.

Una dichiarazione di questo tipo può scongiurare quindi un altro pericolo forse più reale rispetto a quello dell'esercizio dell'azione di indebito arricchimento.

É consigliabile, comunque, prevedere esplicitamente nello statuto che le cariche sociali e gli eventuali incarichi affidati dal circolo siano a titolo gratuito.

Appare utile concludere l'argomento evidenziando che **il legislatore intende favorire i lavoratori che vogliano svolgere attività di volontariato**, con il riconoscere ad essi “il diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale” (art.17, comma 1 L.266/91).

BUSINESS ENGLISH

Admitted to practice: come tradurre 'iscritto ad un albo' in inglese?

di **Stefano Maffei**

Capita spesso di doversi qualificare e descrivere la propria professione nel corso di un meeting, una conversazione telefonica oppure una e-mail indirizzata a **clienti e colleghi stranieri**. Già in altri numeri di questa rubrica abbiamo parlato delle migliori traduzioni per **commercialista** (*accountant*), **avvocato** (*lawyer*) e **praticante** (*trainee lawyer* o *trainee accountant*).

In certi casi, può essere importante indicare specificamente – magari sul proprio profilo LinkedIn o sulla propria carta intestata in inglese – **l'avvenuta iscrizione ad un Albo**, che è in qualche misura caratteristica della **libera professione**. In un altro numero di questa rubrica ho messo in guardia dall'uso errato del **falso amico** *order*, che non può essere impiegato per tradurre ordine professionale (la traduzione corretta è *professional association* o, nel solo caso degli avvocati, *Bar Association*).

Vi illustro con due esempi il mio consiglio per tradurre in inglese **iscritto all'albo** nel modo più elegante possibile: *I am admitted to practice as an accountant in Italy* oppure, *I am admitted to practice law in Italy, including before the Supreme Court* (quest'ultimo caso riguarda ovviamente l'avvocato cassazionista).

È assai utile combinare all'espressione *admitted to practice* il vocabolo *since*: così, chi ha una **esperienza decennale** scriverà *I have been admitted to practice as an accountant in Italy since 2005* (*sono iscritto nell'Albo dei commercialisti dal 2005*). Se l'attenzione non è tanto sull'iscrizione all'albo quanto sull'**esercizio effettivo della** professione scriveremo *I have been practicing as an accountant in Italy since 2005* (*esercito come commercialista dal 2005*).

Per iscrivervi al **nuovo corso estivo di inglese legale e commerciale per commercialisti, avvocati e notai al Worcester College dell'Università di Oxford** (30 agosto-5 settembre 2015) visitate il sito www.eflit.it.